

Nello scontro in atto sul referendum costituzionale ogni arma è buona. Tutto serve pur di

accentuare la lotta tra SI e NO, tra fautori del governo e nemici di Renzi, della sua persona e delle sue politiche, in un ambiente in cui mancano sempre di più le linee guida e le organizzazioni intermedie, a cominciare dai partiti, che servano da riferimento, in un senso o nell'altro.

L'ultima arma utilizzata dai fautori del NO ci porta avanti il Tar del Lazio. Qualcuno ha infatti pensato che sia gravemente nociva alle proprie tesi la formulazione del quesito referendario, che ripete letteralmente il titolo del testo di legge costituzionale, approvato durante i lavori parlamentari. La formulazione del quesito dice così:

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione?

Che cosa vogliono i ricorrenti? Vogliono un quesito che elenchi tutti e 47 gli articoli che sono stati modificati dal testo di legge costituzionale, nell'interesse dei cittadini, si suppone. Quindi vogliono - da quel che si legge nei giornali - un quesito che elenchi gli articoli modificati o quanto meno che sia più neutro, cioè più generico, sul contenuto del testo di legge. Proviamo a capire di più, anche se si tratta di questione altamente tecnica.

La legge dice che il quesito deve essere formulato con la formula seguente:

Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?;

ovvero:

Approvate il testo della legge costituzionale ...concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?

Come si vede, prevede due alternative, o l'elenco degli articoli modificati, o la descrizione dell'oggetto della legge. Una interpretazione letterale del testo - quella seguita dai ricorrenti - porterebbe a dire che se la legge è di revisione della Costituzione si debba applicare la prima alternativa (l'elenco degli articoli) e non la seconda.

Senonché fin qui ci si è comportati da parte dell'Ufficio centrale per il referendum come se legge di revisione costituzionale e legge costituzionale fossero la stessa cosa, e si potesse quindi adottare senza problemi, e specie nei casi in cui gli articoli modificati fossero numerosi, la soluzione breve, l'oggetto e quindi titolo della legge. Nel 2001, quando si modificò il titolo V della Costituzione non si elencarono gli articoli della Costituzione modificati, ma si chiese semplicemente "approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche al titolo V° della parte II della Costituzione?". Quando si modificò nel 2005 la parte seconda della Costituzione si chiese semplicemente "approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche della parte II della Costituzione?".

In entrambi i casi nessun elenco di articoli. E gli articoli modificati nel 2005 erano 46. Se si fosse adottato il sistema dell'elenco degli articoli non si sarebbero d'altra parte aiutati i cittadini a rendersi conto della materia su cui avrebbero votato e sugli obiettivi perseguiti, dato che quasi nessuno si siede a leggere uno ad uno gli articoli della Costituzione.

In quei due casi il titolo della legge era molto succinto, non lasciava intendere in che modo, con quali obiettivi le modifiche fossero fatte. Lo si è potuto capire soltanto dalla successiva campagna referendaria. In questo caso invece il titolo della legge è più indicativo del suo contenuto. Diciamo pure francamente che il titolo che è stato dato a questa riforma costituzionale tende a far comprendere e a valorizzare il contenuto. D'altra parte non lo falsifica. I ricorrenti infatti non contestano che siano falsi i titoli che sono stati dati alla legge, riconoscono che il bicameralismo paritario non c'è più, ma ribattono che il nuovo è un bicameralismo che non funziona. Non contestano che il numero dei parlamentari sia diminuito, ma contestano che è diminuito soltanto di 315 (i senatori), mentre i deputati sono rimasti 630. Non contestano che le spese diminuiscano, ma obiettano che l'entità è irrilevante. Non contestano che ci sia la revisione del titolo V, ma oppongono che la modifica è troppo pesante a carico delle regioni. Ovviamente non contestano che vi sia la soppressione del CNEL. In sintesi, pensano che quel titolo avvantaggi il SI.

Ha ragione chi ha detto che i contestatori sono leggermente in ritardo, ora che pretendono dal giudice amministrativo di annullare/riformare la pronuncia della Corte di Cassazione che ha approvato quel quesito? Nel senso che avrebbero dovuto pensarci quando il titolo della legge è stato approvato in parlamento, dato che l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha ritenuto di seguire la prassi precedente che si è attenuta ai titoli delle leggi. Ora non è soltanto troppo tardi, è proprio inutile la strada intrapresa del ricorso avanti il giudice amministrativo (il Tribunale amministrativo regionale e poi eventualmente il Consiglio di Stato) contro la pronuncia della Cassazione. Per rivolgersi al giudice amministrativo occorre che l'atto

che si contesta sia un atto amministrativo. L'atto con il quale la Corte di Cassazione-Ufficio centrale per il referendum, ammette il quesito referendario, in applicazione di una norma di legge che la incarica di questo, non è un atto amministrativo, è un atto appartenente alla funzione giurisdizionale con cui si tutela un interesse obiettivo (alla realizzazione di un procedimento legislativo costituzionale), valutando se il quesito è conforme a Costituzione e alla legge che la applica. In tale ruolo la Corte di cassazione emana un atto che si inserisce (nel senso che si colloca all'interno) del procedimento legislativo, a metà strada fra il parlamento (che ha approvato la legge) e il popolo sovrano (che vota sul referendum).

La decisione della Corte di Cassazione non è soggetta dunque ad impugnazione come atto amministrativo. E questo non crea un deficit di tutela, dato che la tutela è insita nella pronuncia di un giudice di legittimità di ultima istanza. Le determinazioni assunte dall'Ufficio sono provvedimenti emanati da un organo rigorosamente neutrale, ma nella prospettiva della tutela dell'ordinamento generale dello Stato e della realizzazione di esso.

La conseguenza di tale impostazione è il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della impugnazione degli atti adottati dall'Ufficio Centrale per il Referendum, e tale difetto di giurisdizione ha carattere "assoluto", trattandosi di atti che partecipano fondamentalmente della funzione legislativa, condividendone, pertanto, la natura.

Non resta agli oppositori che la Corte costituzionale, se riescono a configurare una strada di accesso. Nel frattempo i giornali potranno discutere per molti giorni di ricorso al TAR e del titolo truffaldino della legge di riforma costituzionale. Continua la battaglia tra Renzi e tutti gli altri, a scapito della conoscenza della riforma.